

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

Art. 39

(Delegazioni a favore dei Consorzi di bonifica)

1. Nel caso di delegazioni amministrative intersoggettive a favore dei Consorzi di bonifica l'erogazione del finanziamento avviene all'atto della delegazione nella misura del 100 per cento dell'importo a carico della Regione.